

RGL 3/2021

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 7/2021

APPROFONDIMENTI

TRIBUNALE DI TARANTO, 18.3.2021, S. III civ. – Est. Federici – A.T. et al. (avv.ti Scarano, Pastore) c. Fintecna S.p.A. (avv.ti F. Marangi, G.G. Marangi).

Danno non patrimoniale – Danno da perdita o lesione del rapporto parentale – Azione di risarcimento danni – Malattia professionale – Aggravamento – Morte – Prescrizione – Decorrenza – Percepibilità del danno ingiusto conseguente all'altrui condotta – Ordinaria diligenza – Diffusione delle conoscenze scientifiche.

Nell'ipotesi di danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere dal giorno in cui la lesione viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Pertanto, la morte del congiunto causata dalla malattia professionale, qualora abbia soltanto aggravato il pregiudizio al rapporto parentale già manifestatosi con l'insorgere del processo morboso, non vale a determinare lo spostamento in avanti del dies a quo, costituendo essa un mero peggioramento di una lesione già esteriorizzata e non la manifestazione di un nuovo e autonomo danno.

(1) RISARCIMENTO DEL DANNO AL RAPPORTO PARENTALE E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. – La sentenza in epigrafe fornisce l'occasione per fare il punto sullo stato dell'elaborazione giurisprudenziale concernente una voce di danno non patrimoniale di cui non si sente parlare spesso in riferimento al rapporto di lavoro: il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, definibile, in via di prima approssimazione, come l'insieme delle ripercussioni sulla personalità e sulla vita dell'individuo che possono derivare in concreto dalla morte o dalla lesione invalidante occorsa a un prossimo congiunto.

Nel caso deciso dal Tribunale di Taranto le pretese risarcitorie avanzate dagli attori si fondavano sulla lesione e successiva perdita del rapporto parentale conseguenti alla

gravissima malattia, di origine professionale, che aveva colpito il loro congiunto fino a condurlo alla morte. Nello specifico, gli attori espongono di essere figli del lavoratore deceduto, operaio fino al 1992 presso le acciaierie dell'allora Italsider. Le emissioni patogene di vapori, fumi e minerali, cui questi era stato esposto per anni nello svolgimento delle proprie mansioni in ragione della mancata predisposizione da parte della datrice di lavoro di adeguate misure di prevenzione, avevano determinato un progressivo peggioramento del suo stato di salute fino a causare un mesotelioma epiteliomorfo di tipo tubolare, per via del quale era stato costretto, nel 2002, a sottoporsi a un intervento chirurgico di decorticazione polmonare e alle successive terapie di rito. A seguito di una recidiva della patologia tumorale diagnosticata nel 2011, il graduale aggravamento della malattia aveva portato alla morte del lavoratore nel 2016.

Ebbene, in questo quadro, gli attori lamentavano di aver subito, per effetto della negligente condotta datoriale, un danno al rapporto parentale da identificarsi, dapprima, nella sofferenza causata dalla malattia del padre e nella necessità di un cambiamento di abitudini di vita per prestare lui assistenza e, dopo, nel dolore causato dalla perdita prematura del congiunto.

Il Tribunale, però, non arriva a valutare nel merito le richieste risarcitorie degli attori. Il giudizio si ferma infatti all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e ritenuta fondata dal Giudice tarantino. Due sono gli elementi sui quali si fonda la *ratio decidendi*.

Viene innanzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal giorno in cui il pregiudizio (nella specie, la malattia) viene percepito, o diviene percepibile, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (per tutte, Cass. 11.1.2008, n. 576, S.U., in *GC*, 2009, n. 11, I, 2533). Sulla base di questo principio, che valorizza il momento della percepibilità oggettiva della malattia come danno ingiusto causato dall'altrui comportamento doloso o colposo, il Tribunale fissa il *dies a quo* della prescrizione nel 2003 (a fronte di un primo evento interruttivo collocabile nel 2017), anno in cui ritiene provato che la grave lesione del rapporto parentale potesse essere avvertita dagli attori (già sofferenti e costretti a modificare le proprie abitudini di vita) e che gli stessi avessero piena consapevolezza dell'origine professionale della malattia contratta dal congiunto (essendo stata lui riconosciuta dall'Inail la relativa rendita).

Così individuata la data di inizio della decorrenza della prescrizione, il Tribunale poi si affida di nuovo al diritto vivente per respingere l'idea che la stessa possa essere spostata in avanti per effetto della circostanza che il pregiudizio al rapporto parentale si era trasformato, con la morte del congiunto, da lesione a perdita definitiva. Ritenuto infatti il decesso una «naturale e prevedibile evoluzione» della patologia già in corso da anni, il Giudice sottolinea come esso non costituisca un nuovo e autonomo pregiudizio al rapporto parentale, ma un mero aggravamento del processo morboso e dei riflessi di quest'ultimo sulla vita degli attori, in quanto tale inidoneo a determinare – secondo solida giurisprudenza (per tutte, Cass. 11.1.2008, n. 580, S.U., in *DeJure*) – uno spostamento del *dies a quo* della prescrizione. In questo senso, la morte del congiunto

causata dalla malattia professionale resta del tutto irrilevante nel caso di specie.

2. – Come si può evincere da quanto detto sin qui, la pronuncia in esame fa applicazione degli orientamenti giurisprudenziali assolutamente maggioritari in tema di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno c.d. lungolattente, cioè del danno che si verifica a distanza di molto tempo dalla condotta colpevole altrui che ne è causa. Ciononostante la decisione del Tribunale di Taranto si rivela di sicuro interesse, sia perché – come anticipato – offre la possibilità di approfondire le caratteristiche distintive del pregiudizio al rapporto parentale, sia perché, a ben vedere, le peculiarità del caso di specie fanno sorgere dubbi circa la correttezza del rigore con cui il Tribunale fa applicazione del diritto vivente.

Da tempo la giurisprudenza definisce il danno al rapporto parentale (sul quale si veda *amplius* Geraci, 2020) come una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'interesse «alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.» (così, per prime, Cass. 31.5.2003, nn. 8827-8828, S. III civ., in *FI*, 2003, n. 9, I, 2272 ss.). Esso, pertanto, include sia la interiore sofferenza per la morte o la lesione invalidante di una persona cara sia il dolore riflesso sul piano dinamico-relazionale, consistente nell'irrimediabile perdita o grave compromissione del legame affettivo che contraddistingueva le proprie abitudini di vita, oltre che nell'alterazione che quegli eventi inevitabilmente producono nei rapporti tra tutti quanti i familiari (cfr. Cass. 8.2.2019, n. 3723, S. III civ., in *DeJure* e Cass. 20.4.2020, n. 7964, S. III civ., ord., in *FI*, 2020, n. 9, I, 2714 ss.).

Si tratta di un danno che può essere invocato *iure proprio* dai familiari e che non è riflesso, ma si presenta come la diretta conseguenza della lesione (mortale o invalidante) subita dal congiunto. La condotta colpevole altrui, insomma, può provocare effetti pregiudizievoli su di una serie di soggetti – dal familiare che subisce la lesione alla salute ai di lui congiunti che possono vedere compromesso l'assetto delle proprie relazioni familiari – accedendo così alla qualifica di illecito plurioffensivo (Cass. 8.4.2020, n. 7748, S. III civ., ord., in *FI*, 2020, n. 9, I, 2714 ss.). Ciò non significa che il danno al rapporto parentale sia *in re ipsa*, che coincida cioè con la lesione dell'interesse protetto. In caso di morte del familiare, ad esempio, non è il «formale» venir meno della relazione parentale a configurare un danno risarcibile; quest'ultimo è ravvisabile soltanto nella eventuale «privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» e che debbono essere allegate e provate (Cass. 31.5.2003, nn. 8827-8828, cit.).

Va detto, però, che la giurisprudenza è altrettanto chiara nell'affermare che la prova di questo genere di pregiudizio può essere fornita anche mediante presunzioni. In particolare, assume primario rilievo in questo senso il rapporto di stretta parentela, il

quale lascia presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che gli stretti congiunti subiscano le dette ripercussioni della morte o dell'invalidità del familiare (Cass. 8.4.2020, n. 7748, cit.). L'allegazione di un rapporto di stretta parentela, pertanto, trasferisce sulla controparte l'onere di dimostrare l'inesistenza del pregiudizio, la quale non potrà comunque essere dedotta dall'assenza di convivenza o dalla lontananza dei luoghi di residenza, ma solamente da circostanze idonee a far emergere la mancanza in concreto di un legame affettivo tra la persona deceduta o menomata e i membri della sua famiglia nucleare (Cass. 19.11.2018, n. 29784, in *DeJure*).

3. – Quando si parla di liquidazione del danno non patrimoniale uno dei problemi più sentiti è quello della possibilità di incorrere in indebite duplicazioni risarcitorie. Proprio questa preoccupazione ha ispirato le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite (tra cui Cass. 11.11.2008, n. 26972, S.U., in *GC*, 2009, n. 4-5, I, 913 ss.), con le quali è stato affermato il principio della unitarietà e onnicomprensività della categoria del danno non patrimoniale. In questa prospettiva, il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale non può essere altro che una mera voce descrittiva di un danno alla persona unitariamente e complessivamente inteso, nella cui liquidazione occorre evitare duplicazioni risarcitorie.

Alla luce di ciò, la giurisprudenza si è dovuta impegnare in un'attività di definizione dei confini della voce di danno in esame rispetto a quelle che ad essa possono sovrapporsi (cfr. anche Molinaro 2020, 1909 ss. e Geraci 2020, 641 ss.). Stella polare di questa operazione è stato il principio secondo cui «la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione» (così, Cass. 11.11.2019, n. 28989, S. III civ., in *GDir*, 2020, n. 1, 65, ma analogamente Cass. 8.5.2015, n. 9320, S. III civ., in *DeJure*, Cass. 9.6.2015, n. 11851, S. III civ., in *FI*, 2015, n. 9, I, 2726 e Cass. 27.3.2018, n. 7513, S. III civ., ord., in *FI*, 2018, n. 6, I, 2038). Sono state così affermate, da un lato, l'astratta compatibilità del danno al rapporto parentale con il danno biologico, in quanto non può escludersi che la perdita o menomazione del congiunto provochino, oltre a una sofferenza soggettiva, anche un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica (Cass. 19.10.2015, n. 21084, S. III civ., in *DeJure*, Cass. 25.6.2019, n. 16909, S. III civ., ord., in *DeJure* e Cass. 11.11.2019, n. 28989, cit.); dall'altro, l'inaammissibilità dell'attribuzione del danno al rapporto parentale insieme al danno morale o al danno esistenziale. La voce di pregiudizio qui in esame, infatti, già comprende le ricadute in termini di afflizione soggettiva e sul piano esistenziale della morte o della lesione invalidante del prossimo congiunto; ricadute che di quel "tipo" di danno non patrimoniale costituiscono componenti intrinseche (Cass. 11.11.2008, n. 26972, cit.; Cass. 17.12.2015, n. 25351, in *DeJure*, Cass. 30.11.2018, n. 30997, S. III civ., in *DeJure* e Cass. 11.11.2019, n. 28989, cit.).

È allora secondo queste coordinate che il giudice deve muoversi nella complessa operazione di liquidazione del danno non patrimoniale subito dal familiare, prestando la dovuta attenzione tanto a evitare duplicazioni risarcitorie, quanto (nell'ipotesi in cui venga in concreto lamentato sia un danno biologico che uno al rapporto parentale) a non vedere sovrapposizioni laddove non ve ne sono perché diversi sono gli interessi

costituzionalmente rilevanti lesi dalla condotta colpevole altrui.

Altrettanto delicata è poi l'attività di liquidazione del pregiudizio in presenza di un indennizzo riconosciuto dall'Inail al lavoratore (quando è ancora in vita) o ai suoi familiari superstiti. Quanto alla prima ipotesi, è pressoché pacifico che la prestazione erogata dall'Istituto non abbia una funzione integralmente ripristinatoria e, pertanto, che i danneggiati conservino il diritto al risarcimento del danno differenziale e di quello complementare, dei quali è però discusso il criterio di calcolo. Alla liquidazione per sommatoria, consistente in una mera sottrazione del valore dell'indennizzo dell'Inail dal *quantum* complessivo del danno civilistico, la giurisprudenza sembra preferire quella per voci o poste omogenee, in base alla quale si deve procedere allo scorporo delle varie voci del danno civilistico per confrontarne il valore con le singole componenti dell'indennizzo (*ex multis*, Cass. 15.10.2018, n. 25618, S. VI civ., in *DeJure* e Cass. 18.5.2020, n. 9083, ord., in *DeJure*; in dottrina si vedano Tullini 2015, 503 ss. ed Ead. 2019, 335 ss.). La questione ora accennata, però, non interessa il caso specifico della lesione al rapporto parentale, essendo quest'ultima – come detto – lamentata in proprio dai congiunti e non potendo pertanto essere confusa la sua liquidazione con quella del pregiudizio differenziale e/o complementare subito dal lavoratore.

Solo in parte diverso è il discorso relativo alla rendita riconosciuta dall'Inail ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio o malattia professionale. In questa ipotesi, infatti, la prestazione erogata dall'Istituto ristora un danno patito dal familiare. Trattasi però di un indennizzo che è attribuito per sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi vengano a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita ha quindi lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale e il suo valore non può perciò essere defalcato dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell'infortunio o malattia mortale (Cass. 18.10.2019, n. 26647, S. VI civ., in *DeJure*).

4. – Si è già detto che, in materia di prescrizione, la pronuncia in esame fornisce un'accurata ricostruzione del diritto vivente. Si è anche anticipato, però, che dell'impostazione consolidatasi in giurisprudenza forse è fatta un'applicazione troppo meccanica e acritica. Ci si avvede di ciò analizzando un precedente della Corte di Cassazione (Cass. 21.3.2013, n. 7139, S. III civ., in *FI*, 2013, n. 5, I, 1480), del quale occorre ora richiamare i passaggi principali.

Nella specie, il fatto lesivo della perforazione di un occhio, manifestatosi inizialmente con sdoppiamento dell'immagine e riduzione del *visus* correggibile con l'uso di lenti, evoluto successivamente in strabismo, si era tradotto, poi, in ulteriore riduzione del *visus* non più migliorabile con lenti e, infine, nella definitiva perdita dello stesso.

La Cassazione, nel condividere il richiamato orientamento secondo il quale non vale a spostare in avanti il *dies a quo* della prescrizione il verificarsi di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che costituiscono un mero aggravamento del primo evento lesivo, puntualizzava che, nel caso portato alla sua attenzione, due considerazioni deponevano nel senso di ritenere ravvisabili delle lesioni nuove ed autonome rispetto a

quelle manifestatesi in un primo momento: diversità tra indebolimento permanente di un senso o di un organo e perdita degli stessi, alla quale corrisponde nel diritto penale la distinzione tra lesioni gravi e gravissime; configurabilità del passaggio dall'indebolimento alla perdita di un senso o di un organo come un fatto nuovo nella percezione del soggetto che deve decidere se esercitare un diritto, soprattutto allorché la minore gravità della prima conseguenza pregiudizievole poteva rendere incolpevole l'inattività del danneggiato. Era pertanto dalla definitiva perdita del *visus*, qualificata (non come aggravamento, bensì) come lesione nuova rispetto ai primi effetti della condotta lesiva, che doveva iniziare a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Ebbene, riletta alla luce di questo precedente, la sentenza del Tribunale di Taranto potrebbe palesare alcune criticità. Nel caso in commento, la lesione del rapporto parentale si trasforma in una perdita dello stesso per effetto della morte del lavoratore dopo anni di invalidità (fattispecie alle quali corrisponde, sul piano penalistico, la distinzione tra omicidio e lesioni). Come nel caso del passaggio dall'indebolimento permanente alla perdita di un senso, la modifica (anche qualitativa) del danno sembra idonea a incidere sulla percezione dello stesso da parte dei danneggiati, potendo anche costituire l'elemento che li determina ad agire per il ristoro del pregiudizio.

Un approfondimento di questi aspetti, per acclarare se di aggravamento o di nuovo evento pregiudizievole si trattasse, sarebbe stato doveroso da parte del Giudice. In particolare, decisivo sarebbe stato un rigoroso accertamento circa la prevedibilità – secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – dell'esito letale al momento della prima manifestazione della malattia; profilo sul quale, invece, il Tribunale si limita a una considerazione di massima priva – per quanto si può evincere dalla motivazione – di qualsiasi supporto probatorio. È evidente, infatti, che l'eventuale non prevedibilità della morte come conseguenza altamente probabile della malattia avrebbe oggettivamente implicato per i familiari una percezione del decesso stesso (o perlomeno della fase terminale del processo morboso) come lesione nuova (anziché come aggravamento del danno già manifestatosi), con le conseguenze di cui si è detto in punto di decorrenza della prescrizione.

Riferimenti bibliografici

Geraci G. (2020), *Le molteplici conseguenze della perdita del rapporto parentale nel confronto tra gli ordinamenti*, in *Dir. fam. pers.*, n. 2, 631 ss.

Molinario F. (2020), *San Martino 2.0: ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale*, in *RCP*, n. 6, 1903 ss.

Tullini P. (2015), *Il danno differenziale: conferme e sviluppi d'una categoria in movimento*, in *RIDL*, n. 4, I, 485 ss.

Tullini P. (2019), *Il danno differenziale, il diritto vivente e il legislatore*, in *RIDL*, n. 3, I, 335 ss.

Giovanni Calvellini
*Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
presso l'Università di Siena*